

COMUNE DI MARCIGNAGO

Prov. Pavia

REGOLAMENTO RELATIVO A PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO DI NATURA MERAMENTE OCCASIONALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 26.07.2016

INDICE

- Art. 1 – Oggetto**
- Art. 2 – Finalità**
- Art. 3 – Attività ed ambito d'applicazione**
- Art. 4 – Soggetti destinatari**
- Art. 5 – Requisiti**
- Art. 6 – Compenso**
- Art. 7 – Avviso annuale**
- Art. 8 – Presentazione delle istanze**
- Art. 9 – Criteri per la predisposizione della graduatoria**
- Art. 10 – Criteri per l'assegnazione di prestazioni lavorative di tipo occasionale**
- Art. 11 – Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale**
- Art. 12 – Coperture assicurative**
- Art. 13 – Tutela della salute**
- Art. 14 - Entrata in vigore**
- Art. 15 – Rinvio a successive disposizioni normative**

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le prestazioni di lavoro accessorio, con cui si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000,00 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente.

Tali attività sono regolamentate dagli articoli 70 e 72 del D. Lgs. n. 276/2003, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 32, della L. n. 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successivamente dall'art. 46 bis, comma 1, lett. d), del D.L. n. 83/2012, (Decreto Sviluppo 2012) convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono definite "accessorie" poiché riguardano attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, e sono svolte in modo saltuario.

Il *lavoro occasionale di tipo accessorio* permette all'Ente *committente* di beneficiare di prestazioni di lavoro non subordinato, per lo svolgimento di compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e al *prestatore* di lavoro di integrare le proprie entrate attraverso prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione, è cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è compatibile con i versamenti volontari.

Art. 2 - Finalità

Il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio consente all'Ente di svolgere attività di carattere temporaneo ed occasionale, difficilmente realizzabili con il personale dipendente in servizio, ed offre, nel contempo, la possibilità di occupazioni temporanee a determinate categorie di soggetti, con priorità per coloro che si trovano in momentanea situazione di svantaggio economico o di disagio personale e/o familiare, preferibilmente se residenti nel territorio comunale, a prescindere dalla cittadinanza. I cittadini stranieri devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno

Art. 3 – Attività ed ambito d'applicazione

Nel rispetto ed in conformità delle vigenti disposizioni normative, il presente regolamento stabilisce che il lavoro occasionale di tipo accessorio può essere prestato in favore del Comune per lo svolgimento di alcune tipologie di attività, che risultano nell'elenco di seguito riportato a titolo esemplificativo:

- a) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici e monumenti pubblici;
- b) attività di supporto allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, organizzate e/o patrocinate dall'Ente;
- c) interventi di emergenza o di solidarietà promossi dell'Ente nell'ambito del territorio locale;
- d) attività di supporto agli Uffici e Servizi comunali.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono consentite nell'osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina normativa in materia di contenimento delle spese di personale e di rispetto del patto di stabilità interno.

Art. 4 – Soggetti destinatari

Il presente Regolamento stabilisce che le prestazioni di lavoro accessorio ed il relativo trattamento economico, tramite erogazione dei "buoni lavoro" (Voucher), siano rivolti a tutti coloro elencati nella Circolare INPS n.

49/2013 e successive modifiche o integrazioni.¹

Art. 5 - Requisiti

I soggetti destinatari devono:

- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- essere immuni da condanne penali che ostino all'assunzione di pubblici impieghi;
- essere in possesso dell'idoneità fisica all'attività richiesta, che verrà, comunque, valutata dal Medico competente dell'Ente.

I requisiti di cui sopra devono sussistere anche alla data del conferimento dell'incarico e nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 6 - Compenso

Ad ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, sarà erogato un compenso rappresentato da "buoni lavoro" (Voucher) orari, il cui valore nominale è fissato in €10,00 lordo per ogni ora di lavoro, corrispondente a € 7,50 nette.

Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio

Ciascun soggetto destinatario di prestazioni di lavoro accessorio non può superare, nel corso dell'anno, con riferimento alla totalità dei committenti, il compenso di € 7.000,00 netti² mentre per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito o di trattamento pensionistico detto limite è ridotto ad € 3.000,00 netti per anno.

Ciascun richiedente dovrà dunque autocertificare nella domanda di richiesta il non superamento del predetto limite economico

Il compenso sarà corrisposto con le forme e le modalità previste dalla normativa di riferimento, entro trenta giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione, rilasciata dal competente Dirigente.

¹ I titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

- **Altre categorie di prestatori**

Inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpl e Mini-ASpl 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Attenzione: il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

- **Prestatori extracomunitari**

Possono svolgere attività di lavoro accessorio, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o-nei periodi di disoccupazione-se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario al rilasci o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

² L'art. 48 del D.Lgs. 81/20156 prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano "annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati"

Il valore nominale del voucher è quello stabilito all'art. 49 del D.Lgs. 81/2015, in attesa di emanazione del Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e si intende automaticamente aggiornato ad ogni variazione normativa.

Analogo aggiornamento automatico è stabilito per i tetti dei compensi annui sopra indicati.

Art. 7 – Avviso annuale

La Giunta Comunale, con proprio atto, individua annualmente le attività, tra quelle di cui all'art. 3, per le quali intende far ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio.

Successivamente all'atto di indirizzo della Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio 1° redige un avviso pubblico.

L'avviso sarà pubblicato nel sito internet del Comune e negli Albi comunali, per lo svolgimento di attività da effettuarsi nel corso dei dodici mesi successivi.

Durante il periodo di validità dell'avviso, i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 potranno presentare domanda con le modalità indicate nei modelli predisposti dall'Ente.

Art. 8 – Presentazione delle istanze

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento ed interessati a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio, dovranno presentare la domanda, con allegato il curriculum personale, formativo e professionale, redatti secondo gli schemi predisposti dall'Ente, inoltrando, altresì, la dichiarazione ISEE in corso di validità.

Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune non oltre il termine di validità dell'avviso.

L'aggiornamento della graduatoria non interromperà le prestazioni di lavoro accessorio in corso di svolgimento.

Art. 9 – Criteri per la predisposizione della graduatoria

Ad ogni soggetto interessato a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al presente Regolamento, che ha prodotto, in tempo utile, la relativa istanza, si provvederà ad assegnare un punteggio, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:

| Indicatore ISEE | Punti assegnati |
|----------------------------|------------------------|
| Inferiore a 7.500 Euro | 18 |
| Da 7.500,01 a 10.000 Euro | 15 |
| Da 10.000,01 a 12.500 Euro | 12 |
| Da 12.500,01 a 15.000 Euro | 9 |
| Da 15.000,01 a 20.000 Euro | 6 |

| Numero di familiari a carico ai fini fiscali | Punti assegnati |
|---|------------------------|
| Maggiore di 2 | 10 |
| Minore o uguale a 2 | 5 |
| Nessun familiare a carico | 0 |

| Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili | Punti assegnati |
|---|------------------------|
| Disoccupato e non percipiente | 10 |
| Disoccupato e percipiente | 5 |

| Titoli specifici ed esperienze lavorative attinenti | Punti assegnati |
|--|------------------------|
| Titoli specifici | Max 5 |
| Esperienze lavorative attinenti | Max 15 |

Fra tutte le domande pervenute si formerà una graduatoria per ogni tipologia di attività indicata nell'avviso pubblico, entro dieci giorni dalla scadenza dell'avviso, secondo i punteggi attribuiti a ciascun richiedente.

Art. 10 – Criteri per l'assegnazione di prestazioni lavorative di tipo occasionale

Nel caso in cui il numero dei soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a quello dei lavoratori individuati come necessari, è facoltà della Giunta Comunale utilizzare gli stessi nel rispetto del principio di rotazione, stabilendo una soglia massima collegata alla tipologia del lavoro da svolgere.

A parità di punteggio, sarà riconosciuta la priorità a coloro che non hanno mai beneficiato di *Voucher* e, in secondo ordine, al più giovane d'età.

La graduatoria verrà predisposta da una Commissione, composta dal Segretario comunale e dai due Responsabili dei Servizi.

Il conferimento della prestazione di lavoro accessorio compete al Responsabile di Servizio direttamente interessato alle mansioni da svolgere.

Art. 11 – Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale

Il Comune committente, con l'attivazione di prestazioni di lavoro accessorio, non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato, trattandosi dello svolgimento di attività o compiti di carattere temporaneo ed occasionale da parte del "*prestatore*" del lavoro.

La prestazione di lavoro occasionale dovrà, comunque, essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al lavoratore dal Responsabile del competente Servizio, nell'osservanza dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto delle normative in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza nei confronti dell'Ente committente e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

In caso di violazione di dette regole da parte del prestatore di lavoro occasionale, il Responsabile del Servizio competente può, dopo un preventivo richiamo scritto, procedere alla revoca dell'assegnazione dei "*Voucher*" al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio, liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora effettuate.

Art. 12 – Coperture assicurative

Il "*Voucher*" comprende l'assicurazione infortuni INAIL.

Con spesa a carico dell'Ente, i soggetti impiegati sono coperti, con apposita assicurazione, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 – Tutela della salute

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, trovano applicazione il D. Lgs. N. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) successivamente modificato dal D. Lgs. N. 106/2009 e tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 15 – Rinvio a successive disposizioni normative

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vengono automaticamente disapplicate nel caso di contrarie disposizioni normative sopravvenute nel tempo.